



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 26 settembre 2024 [10071261]

[doc. web n. 10071261]

Provvedimento del 26 settembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 591 del 26 settembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il reclamo presentato dal Sig. XX in data 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, con cui è stata lamentata una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Regionale della XX;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo e l'attività istruttoria.

Con il reclamo presentato a questa Autorità in data 18 dicembre 2023, il Sig. XX, appartenente e titolare di cariche confederali della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Regionale della XX (di seguito "CNA XX", "Associazione" o "Confederazione"), ha segnalato che la predetta Associazione, in data 20 novembre 2023, ha pubblicato sul proprio sito internet (www...) la notizia del provvedimento di espulsione occorso a carico dello stesso in data 12 ottobre 2023, lamentando un'illecita diffusione dei dati personali.

L'istante ha riferito che tali avvisi, dalla data della pubblicazione, risultavano "indicizzati dai motori di ricerca ed accessibili a chiunque a prescindere da qualsivoglia registrazione al sito web in questione", evidenziando altresì come che il suddetto provvedimento disciplinare, assunto dal Collegio Regionale dei Garanti della CNA XX, all'epoca della pubblicazione delle predette informazioni, "non [aveva] acquisito carattere di definitività, posto che (...) [era stato] oggetto di

impugnazione presso il Collegio Nazionale dei Garanti della CNA, depositata in data 5 dicembre 2023”.

Nell'ambito dell'attività istruttoria avviata dal Garante, l'Ufficio, nel verificare i fatti oggetto del reclamo, ha riscontrato che le predette informazioni erano ancora presenti sul sito dell'Associazione sotto forma di notizia dal titolo “Il Collegio Regionale dei Garanti dichiara la decadenza da tutte le cariche e l'espulsione dalla CNA del Signor XX, titolare della azienda XX”. Nel testo della notizia, in particolare, venivano riportati i dati personali del reclamante, insieme a una sintesi delle violazioni allo stesso imputate ai fini dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, alcune relative anche a fatti di una certa gravità (tra cui l'addebito di “comportamenti minacciosi ed intimidazioni nei confronti di dirigenti della Confederazione”).

Successivamente, si richiedeva, con nota del 22 gennaio 2024, alla predetta Associazione di fornire informazioni e chiarimenti in ordine ai fatti oggetto del reclamo, nonché di esplicitare le modalità di pubblicità delle decisioni degli Organi disciplinari della CNA XX, chiarendone i presupposti di liceità, le finalità e i relativi tempi di conservazione.

Con nota datata 21 febbraio 2024, il titolare del trattamento ha fornito riscontro, dichiarando quanto di seguito riportato:

- “la base giuridica che giustifica il trattamento risiede nel perseguimento del legittimo interesse del titolare (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del Regolamento Ue 2016/679 – GDPR) di informare i propri associati ed i portatori di interessi verso l'Associazione, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – istituzioni pubbliche e private a livello regionale o locale, i mezzi di informazione e le imprese non associate, sulla cessazione del Reclamante dalla carica di membro della direzione regionale di CNA XX e da qualsiasi organo istituzionale della medesima, nonché di tutelare la reputazione dell'Associazione, in considerazione sia del ruolo istituzionale dell'Associazione in termini di rappresentanza e di attività sindacale a favore delle piccole e medie imprese, sia dell'importante carica che il Reclamante ricopriva presso l'Associazione e della gravità delle violazioni da quest'ultimo commesse. CNA ha ritenuto opportuno – in seguito alla richiesta di un parere al legale di fiducia dell'Associazione, che ha dato esito positivo – pubblicare mediante sito web istituzionale la notizia oggetto di reclamo relativa alla decisione del Collegio Regionale dei Garanti del 12 ottobre 2023, al fine di rendere disponibili le informazioni alla collettività; come rilevato, la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla notizia non si limita agli associati ma, anche in considerazione della missione statutaria di CNA, si estende a tutto l'ambito delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti, anche istituzionali, pubblici e privati, con i quali esse di relazionano” (v. nota di riscontro, cit., pag. 4);

- relativamente alla natura definitiva o provvisoria del provvedimento di decadenza ed espulsione del Sig. XX, dalla normativa dell'Associazione (art. 13, lett. k) dello Statuto della CNA XX, art. 15, co. 1 lett. c) del Regolamento regionale, art. 19, co. 4 dello Statuto Nazionale e art. 15, co. 1, lett. f) del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale) “in nessuna disposizione viene sancito il carattere provvisorio della pronuncia dei Garanti regionali; al contrario, tale pronuncia, ferma la facoltà di rivolgersi al Collegio Nazionale quale «giudice unico di appello», è ritenuta suscettibile di immediata esecuzione da parte della Direzione regionale e idonea a determinare la decadenza automatica dalla carica dei soggetti «incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza» (di facoltà di appello si parla espressamente nell'art. 19, co. 6 dello Statuto regionale). Con riferimento alla “facoltà di appello”, ai fini della valutazione si è tenuto conto anche delle disposizioni presenti nel Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti della CNA, ed in particolare dell'art. 20, comma 1, il quale stabilisce la generale applicabilità delle norme del Codice di Procedura Civile ai relativi procedimenti: «Le regole applicabili alla procedura sono in generale quelle

stabilite dal Codice di Procedura Civile nonché dal presente Regolamento». Ebbene, atteso che l'organo di appello, nel caso di specie, è il Collegio Nazionale dei Garanti (equiparabile, dunque, ai fini che interessano alla Corte di Appello) e che non è stata presentata, né tantomeno è stata accolta, alcuna istanza di sospensione dell'efficacia della decisione assunta dal Collegio Regionale dei Garanti, da parte del Sig. XX, può ragionevolmente concludersi nel senso della piena operatività ed esecutività della pronuncia medesima stante l'assenza di un provvedimento inibitorio" (v. nota di riscontro, cit., pagg. 5 e 6);

- in ordine alla specifica vicenda oggetto di reclamo, "al di là della pacifica rilevanza disciplinare dei singoli episodi, atomisticamente considerati che vedevano il Sig. XX quale protagonista, il profilo di decisivo rilievo risiedeva, evidentemente, nella (complessiva) condotta, negli atteggiamenti e nel comportamento gravemente denigratorio, diffamatorio, ostruzionistico, eticamente scorretto e contrastante coi doveri e gli obblighi prescritti dal Codice Etico e dallo Statuto, posti in essere dal reclamante (...). Tale condotta, palesemente contrastante e violativa degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede aveva arrecato e continuava a determinare un grave pregiudizio alla attività della Associazione, a tutti i livelli, ai soggetti titolari degli organi associativi e agli stessi associati" (v. nota di riscontro, cit., pag. 3);

- ad ogni buon conto, a seguito della presentazione del predetto reclamo "la CNA ha provveduto (...) a:

- rendere inaccessibile al pubblico e a deindicizzare la notizia contestata (...) in via preventiva e cautelativa (...);

- (...) revisionare ed aggiornare le proprie policy sul trattamento dei dati personali svolto attraverso il sito web istituzionale;

- adottare linee guida che stabiliscono le politiche legate al periodo di pubblicazione e conservazione delle pagine del proprio sito web, nell'ambito delle quali è stato valutato il bilanciamento tra il legittimo interesse del titolare del trattamento e i diritti e libertà degli interessati e le misure e cautele a salvaguardia di questi ultimi" (v. nota di riscontro, cit., pagg. 6 e 7).

2. L'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi.

Il 24 aprile 2024, l'Ufficio ha notificato, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, le presunte violazioni del Regolamento riscontrate con riferimento all'art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dell'art. 6, par. 1, lett. a) e lett. f) del Regolamento.

Il 23 maggio 2024, la Confederazione ha inviato i propri scritti difensivi nei quali, oltre a richiamare integralmente quanto sostenuto nella nota di riscontro del 21 febbraio 2024, ha rappresentato che:

a) l'Associazione, ricevuta la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da parte del Garante, ha provveduto a mettere offline la pagina del proprio sito web contenente le informazioni oggetto di reclamo da parte del Sig. XX. In particolare, la notizia è rimasta online dalla data di pubblicazione 20.11.2023 fino alla messa offline da parte dell'Associazione in data 14.02.2024 (periodo nel quale si predisponeva la risposta a codesta Autorità), per un totale di 86 giorni, nonché alla sua deindicizzazione dai motori di ricerca (nota citata, pagg. 1 e 5);

b) con riferimento all'indicizzazione della notizia sui motori di ricerca, si evidenzia come estremamente improbabile che questa apparisse tra i primi risultati del motore secondo l'analisi ottenuta da fonti specializzate esterne al sito, nonché rilevando che le pagine web del sito dell'Associazione risultano dunque essere deboli e scarsamente

indicizzate/indicizzabili con riferimento alle parole chiave di ricerca individuate, come risulta dal punteggio SEO ottenuto dalla homepage di CNA XX (nota citata, pagg. 2 - 3);

c) “I numeri riportati ed estrapolati (...) evidenziano come, in media, accedano al sito circa 189 visitatori unici al mese”, per cui, dal numero stimato delle visite del sito web, conseguirebbe un basso impatto di diffusività del trattamento in questione (nota citata, pag. 4);

d) l’Associazione provvederà, alla prima Assemblea utile, all’aggiornamento del proprio Statuto e Codice Etico con la finalità di prevenire, in futuro, situazioni analoghe a quella oggetto di notifica di violazione da parte dell’Autorità (nota citata, pag. 6);

e) in data 22/02/2024 il Collegio Nazionale dei Garanti di CNA si è espresso sull’impugnazione della decisione del Collegio Regionale dei Garanti della XX presentata dal Sig. XX, respingendone le richieste (...). Il Collegio Nazionale ha quindi confermato le decisioni del Collegio Regionale per l’espulsione del Sig. XX dalla Confederazione (nota citata, pag. 8).

3. Esiti dell’istruttoria.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso del procedimento (della cui veridicità l’autore risponde ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 168 del Codice), nonché della documentazione acquisita agli atti, questa Autorità formula le seguenti considerazioni.

CNA XX è un’associazione volontaria e senza fini di lucro che, come riportato all’art. 2 dello Statuto approvato il 9 settembre 2021, ha come scopo “la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati (...)” e che, per il raggiungimento di tali scopi, può svolgere tutte le attività indicate allo stesso art. 2, comma 2 dello Statuto medesimo “tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale”.

In generale deve rilevarsi che ciascuna associazione, per dare compiuta attuazione ai principi di protezione dei dati personali, deve tenere conto che i dati personali degli associati possono di norma essere trattati quando il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal vincolo associativo, in coerenza con le finalità perseguite dall’associazione stessa (individuate anche dall’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali altri idonei atti deliberativi adottati in base alle regole interne di funzionamento dell’associazione).

Al di là di tali ipotesi, il trattamento dei dati personali degli associati, con riferimento ai dati comuni, è lecito laddove gli stessi abbiano prestato il loro consenso, rispetto ad una o più specifiche finalità (art. 6, par. 1, lett. a) e Cons. 40 del Regolamento).

Ebbene, la circostanza che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali dell’associato sia avvenuto mediante diffusione sul sito internet dell’Associazione (accessibile ad una pluralità indefinita degli utenti che navigano sul web) esclude in radice la sussistenza del presupposto del legittimo interesse, non ravvisandosi la necessità di tale trattamento per il raggiungimento delle finalità statutarie dell’ente, che, in base quanto sopra affermato, al massimo avrebbero potuto consentire comunicazioni rivolte “all’interno” dell’ambito associativo”.

Sul punto, peraltro, occorre osservare quanto non paiono convincenti le allegazioni -contenute negli scritti difensivi- che rimandano a un generico riferimento alla necessità (non richiamata

peraltro da disposizioni dello Statuto regionale, Regolamento attuativo e Codice etico della CNA XX) di diffondere le informazioni alla collettività e di tutelare la reputazione dell'Associazione (v. nota di riscontro del 21 febbraio 2024, pag. 4).

Si rammenta inoltre che il perseguimento del legittimo interesse dell'Associazione può essere evocato solo a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento), "tenendo conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato medesimo in base alla sua relazione con il titolare" e delle circostanze in cui l'interessato non possa "ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei suoi dati" (cfr. considerando 47 del Regolamento), tutti elementi che non si riscontrano con riguardo a trattamenti che -come nel caso di specie- determinano la conoscibilità indiscriminata delle informazioni personali degli aderenti, "all'esterno" della realtà associativa.

Al proposito, pertanto, si vuole confermare l'orientamento di questa Autorità, secondo cui, al di fuori dell'ambito di comunicazioni all'interno dell'associazione che avvengano con modalità proporzionate al caso, il trattamento non può essere effettuato se non in presenza del consenso del singolo interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (vedi sul punto Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori - 30 giugno 2022 [doc. web n. 9803345], Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione italiana di tiro con l'arco - 20 ottobre 2022 [doc. web n. 9831323], Ordinanza ingiunzione nei confronti di Associazione Nazionale Magistrati - 11 gennaio 2023 [doc. web n. 9868111]), vieppiù, qualora, come nel caso di specie, la condotta di diffusione sul sito web dell'Associazione riguardi notizie potenzialmente pregiudizievoli per la reputazione del reclamante e connesse alla sua attività imprenditoriale.

Si rammenta altresì che, in ogni caso, il titolare del trattamento, in applicazione dei principi di finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5 del RGPD, prima di predisporre comunicazioni sul proprio sito web contenenti dati personali, è comunque tenuto a ad operare un'attività preventiva con riguardo alla selezione delle informazioni oggetto di pubblicazione, verificando, caso per caso, se ricorrano o meno i presupposti per l'oscuramento di determinati dati; ciò al fine di ridurre al minimo l'utilizzazione di informazioni personali, ed evitarne il relativo trattamento laddove le finalità perseguite nei singoli casi possano essere ugualmente realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento), nonché limitarne il trattamento per il periodo strettamente necessario al raggiungimento di tali finalità (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).

I suddetti principi trovano peculiare applicazione anche nella fattispecie dedotta in contestazione, rispetto alla quale, questo Ufficio, preso atto della esigenze prospettate dalla CNA XX (in particolare, la riferita necessità di diffondere le informazioni alla collettività al fine di rendere edotte le micro, piccole e medie imprese e dei soggetti, anche istituzionali, pubblici e privati, con i quali esse di relazionano - v. nota di riscontro, citata, pag. 4), non rinviene l'esistenza di una base giuridica idonea a consentire la diffusione online dei dati inerenti al reclamante (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento); ciò né in ordine alla "necessità" della pubblicazione dei predetti dati, a fronte dell'assenza di disposizioni interne che prevedano la pubblicazione sul sito internet delle decisioni degli organi disciplinari regionali dell'associazione (art. 5, par. 1, lett. b) del RGPD), né relativamente all'individuazione di modalità che consentissero di limitare le informazioni oggetto di diffusione a quelle "minime" per il raggiungimento della surriferita finalità (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento), né infine con riferimento alla previsione di tempi di conservazione adeguati, i quali, parimenti, non risultano essere stati previamente definiti (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento).

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento.

All'esito dell'esame delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso del procedimento, nonché della documentazione acquisita agli atti, risulta pertanto accertato che la CNA XX, in

qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali riferiti al reclamante non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla diffusione di dati personali dell'interessato avvenuta tramite una notizia pubblicata sulla pagina internet dell'Associazione in data 20 novembre 2023.

L'illiceità del trattamento è consistita nel fatto che i dati del reclamante (nome e cognome e dati di riferimento all'azienda dell'interessato), sono stati indebitamente trattati dalla CNA XX, che -in assenza del consenso dell'interessato o di altro presupposto di liceità- li ha diffusi, attraverso la propria pagina web, divulgando altresì alcune informazioni relative all'esito del procedimento disciplinare a suo carico e ponendo pertanto in essere un trattamento che, nei termini sopra indicati, risulta in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dell'art. 6, par. 1, lett. a) e lett. f) del Regolamento.

Per i suesposti motivi l'Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria, non consentano di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a disporre l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Valutati tutti gli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria si ritiene tuttavia che la violazione accertata nei termini anzidetti possa essere considerata "minore" (v. art. 83, par. 2 e Cons. 148 del Regolamento), tenuto conto, in particolare:

- a) del ravvedimento posto in essere dal titolare del trattamento che, al fine di porre rimedio alla violazione, seppur a titolo cautelare, ha rimosso i dati oggetto della doglianza;
- b) che le categorie di dati personali interessate dalla violazione sono dati personali comuni;
- c) il numero limitato di interessati coinvolti (uno);
- d) che l'Associazione ha programmato l'aggiornamento del proprio Statuto e Codice Etico con la finalità di prevenire, in futuro, situazioni analoghe, rendendosi da subito disponibile a collaborare a tal fine con questa Autorità in questa attività di revisione migliorativa;
- e) CNA XX è una associazione senza fini di lucro, composta da 4 dipendenti ed è supportata prevalentemente dall'opera e dal contributo dei propri associati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, quindi, che, relativamente al caso in esame, occorra ammonire la CNA XX, titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione delle disposizioni del Regolamento, nei termini indicati in motivazione.

Si rileva, inoltre, che ricorrono i presupposti per l'annotazione della violazione nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento (art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Si informa, infine, che come da disposizioni normative e regolamentari dell'Ufficio (art. 154-bis, comma 3, del Codice; art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019), copia del presente provvedimento verrà pubblicata sul sito web del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

- a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, rileva l'illiceità del trattamento effettuato da CNA XX, in persona del rappresentante legale, con sede in Cagliari, viale Elmas 33/35, descritto nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell'art. 5, par. 1,

lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dell'art. 6, par. 1, lett. a) e lett. f) del Regolamento;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce la CNA XX, in persona del rappresentante legale, per la violazione delle disposizioni sopra indicate, nei termini indicati in motivazione;

DISPONE

a) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante.

b) in conformità all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione della violazione nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento. Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 26 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei